

Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.10, comma 3, del Regolamento interno.

## REGIONE PUGLIA

### Deliberazione della Giunta Regionale

## N. 799 del 11/06/2024 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2024/00086

OGGETTO: Legge Regionale n. 37/2023, art. 99. Approvazione schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra la Regione Puglia e l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche per l'istituzione di una struttura di supporto tecnico-scientifico in materia di pesca ed acquacoltura regionale.

L'anno 2024 addì 11 del mese di Giugno, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti	:	Sono assenti:	
Presidente V.Presidente Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore	Michele Emiliano Raffaele Piemontese Debora Ciliento Alessandro Delli Noci Sebastiano G. Leo Gianfranco Lopane Viviana Matrangola Donato Pentassuglia Giovanni F. Stea	Assessore	Serena Triggiani

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: FOR/DEL/2024/00086

OGGETTO: Legge Regionale n. 37/2023, art. 99.

Approvazione schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra la Regione Puglia e l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche per l'istituzione di una struttura di supporto tecnico-scientifico in materia di pesca ed acquacoltura regionale previa variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 per istituzione nuovo capitolo.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabili di EQ, dott. Angelo Galasso e dott.ssa Esther Apa, confermata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, nonché Dirigente dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:

#### Premesso che:

Con Legge regionale n. 6 del 18 aprile 2023 "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare", la Regione Puglia ha "favorito il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi."

La suddetta Legge regionale, inoltre, al fine di scongiurare il rischio di estinzione della specie "vieta il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni. (art. 2)".

Con l'art. 99 della L.R. 37/2023, poi, è stata prevista la costituzione di una "Struttura di supporto tecnico-scientifico in materia di pesca e acquacoltura regionale".

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento, con nota prot. N. 83501 del 02/05/2024, acquisita in atti al prot. N. 0267511 del 04/06/2024, ha comunicato la volontà di collaborare con la Regione Puglia per comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico del riccio di mare, allegando la propria proposta progettuale contenente motivazioni, attività previste e quadro economico.

#### Preso atto che:

La vigente normativa in materia di accordi fra Pubbliche Amministrazioni prevede lo strumento degli "Accordi" ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per attività di comune e reciproco interesse.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

L'orientamento più volte espresso dall'ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 in base al quale:

- ✓ lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- ✓ alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
- ✓ i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- ✓ il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

#### Considerato che:

L'ammontare complessivo della proposta di collaborazione è pari € 40.000,00, di cui € 20.000,00 a carico della Regione Puglia e € 20.000,00 a carico del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento.

L'importo complessivo di collaborazione è da intendersi quale contributo alle spese vive o dirette così come individuate dal progetto ed effettivamente sostenute.

I movimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno.

Ciascuna categoria di spesa calcolata in progetto individua un importo stimato che costituisce anche il tetto massimo al di sopra del quale le voci di costo non potranno essere ammesse a rimborso.

La verifica positiva di tutte le condizioni sopra riportate esclude ogni interferenza del progetto con i principi di libera circolazione dei servizi e di concorrenza presidiati dalle norme in materia di appalti pubblici.

#### Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022
   "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati";
- l'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, N. 37, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";
- la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, N. 38, "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026";
- la DGR N. 18 DEL 22 GENNAIO 2024, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

#### Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

#### Valutazione di impatto di genere

Α	i sensi	della	DGR i	า. 398	del 0	3/07/2	2023	la	presente	delibe	razione	è stata	sottoposta	а	Valutazi	ione
di	i impat	to di	gener	e, risul	ta: 🗖	diret	to 🖵	in	diretto X	neutro	o 🖵 nor	ı rileva	to			

#### SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:

#### **BILANCIO AUTONOMO**

CRA: 14.03 - SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

#### **ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO**

C.R.A.	Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione programma	Piano dei conti fin.
14.03	CNI U	STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA REGIONALE (ART. 99 L.R. N. 37/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026)trasferimenti correnti amministrazioni locali	16.2	U.1.04.01.02.000

#### Variazione di bilancio

	CAPITOLO	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	Variazione e.f. 2024 Competenza e cassa
U1602023	STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA REGIONALE (ART. 99 L.R. N. 37/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026)	16.02.1	1.03.02.11.000	- 20.000,00
CNI (1) U	STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA REGIONALE (ART. 99 L.R. N. 37/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024- 2026)trasferimenti correnti amministrazioni locali	16.02.01	U.1.04.01.02.000	+ 20.000,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.

Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si provvederà all'impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta.

L'Assessore all'Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'Art. 4 comma 4, lettera e) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

- di approvare il progetto di collaborazione con l'Università del Salento Dipartimento di Scienze giuridiche, finalizzato a meglio comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico, anche al fine di determinare un possibile indennizzo per gli operatori che subiscono un danno, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare lo Schema di "Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento" di cui all' allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo di € 20.000,00 per la durata di sei mesi, precisando che il versamento del relativo contributo avverrà nei termini e modalità riportate nel citato schema di "Accordo";
- 3. di autorizzare la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa, come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011;
- 5. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempre, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese e l'eventuale rinnovo dell'accordo;
- 6. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposta ai fini dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario - E.Q. "Pianificazione e programmazione in materia faunistiche venatorie e di acquacoltura"

Angelo Galasso

Dott. Angelo Galasso

La Funzionaria - E.Q. "Raccordo e Affari generali"

dott.ssa Esther Apa



Il Dirigente del Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali dott. Domenico Campanile



Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021 non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale prof. Gianluca Nardone



L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste
dott. Donato Pentassuglia



Firmato digitalmente da

**NICOLA PALADINO** 

C = IT

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari responsabili di
   EQ e dal dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di approvare il progetto di collaborazione con l'Università del Salento Dipartimento di Scienze giuridiche, finalizzato a meglio comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico, anche al fine di determinare un possibile indennizzo per gli operatori che subiscono un danno, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare lo Schema di "Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento" di cui all' allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo di € 20.000,00 per la durata di sei mesi, precisando che il versamento del relativo contributo avverrà nei termini e modalità riportate nel citato schema di "Accordo";
- 3. di autorizzare la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa, come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011;
- 5. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempre, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese e l'eventuale rinnovo dell'accordo;
- 6. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.

Il segretario generale della Giunta	Il Presidente

# Progetto di collaborazione «Paracentrotus lividus in Puglia» -

#### Premessa

La collaborazione tra l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche e la Regione Puglia ha reciproci vantaggi tra PA in quanto il Dipartimento ha interesse ad avviare una collaborazione con la Regione Puglia per ampliare gli ambiti di ricerca con l'avvio di eventuali attività formative e divulgative, mentre la Regione Puglia, di contro, intende avvalersi delle competenze giuridiche del Dipartimento per le attività di competenza in ambito marino e dell'acquacoltura.

Le attività di ricerca condotte dal Dipartimento di Scienze giuridiche riguardano ambiti scientifici d'interesse della Regione Puglia, alla luce delle eventuali ricadute su politiche regionali volte allo sviluppo sostenibile del territorio e al benessere dei cittadini. Infatti, tali ambiti di ricerca possono esitare infine nella stesura di tesi di Laurea, di pubblicazioni scientifiche, di report che resteranno a disposizione della Regione Puglia per le finalità istituzionali.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;

#### Introduzione

La presente proposta di accordo, ai sensi della L. 241/90, art. 15, ha ad oggetto il seguito e le implicazioni derivanti dalla sentenza n. 16 del 2024 della Corte costituzionale, riguardante la legge pugliese 18 aprile 2023, n. 6, recante "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare".

La normativa regionale è volta a favorire il ripopolamento del riccio di mare edule *Paracentrotus lividus* (Lamarck, 1816) - specie a rischio di estinzione locale - nel settore marittimo prospiciente la fascia costiera della Regione Puglia, mediante una sospensione triennale delle attività di pesca, raccolta e commercio.

La Corte costituzionale ha ritenuto che la normativa in oggetto superasse il vaglio di legittimità, rispettando la ripartizione di competenze. Circa la presunta invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale (Art. 117, comma 2, lett. s), i Giudici hanno evidenziato che la legge pugliese introduce «una misura specifica, concernente un fermo pesca disposto *una tantum*, che si riverbera temporaneamente su un'attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica, il cui consumo è strettamente correlato al territorio e alle tradizioni locali, tant'è che la misura è la conseguenza di un massiccio sovra-sfruttamento. Il carattere specifico, temporaneo e territorialmente circoscritto delle disposizioni impugnate rende, dunque, non imprescindibile un bilanciamento operato sul piano statale», in particolare con il divieto di pesca ciclico-bimestrale (maggio e giugno) previsto dall'art. 4 del D.M. 12 gennaio 1995.

Circa la supposta invasione della competenza statale in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l'Unione europea (Art. 117, comma 2, lett. a)) i Giudici si sono limitati a sostituire i riferimenti al «mare territoriale della Puglia» con quelli relativi allo «spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», di modo da rispettare l'espressività del primo come ricaduta della sovranità dello Stato, ma senza che ciò possa determinare delle ricadute pratiche sul piano degli effetti della normativa, la quale è rimasta sostanzialmente intatta.

La piena conferma della Consulta induce a una riflessione sulla efficacia della normativa regionale. La stessa, oltre a disporre misure straordinarie di tipo sospensivo dovute all'attuale congiuntura critica, prevede delle politiche attive volte a contribuire al ripopolamento della specie, da attuarsi su impulso regolamentare della Giunta, di cui il presente progetto aspira a fornire delle basi preliminari.

Nel contesto del progetto di collaborazione è fondamentale comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico al fine di determinare un indennizzo per gli operatori che subiscono un danno. Occorrerà innanzitutto, identificare modelli di analisi per la disamina dei dati storici al fine di stimare le perdite di produzione che gli operatori del settore subiscono a causa del periodo di inattività. Il valore delle perdite sarà valutato sulla base del prezzo di mercato della specie, calcolando il mancato guardagno. Pertanto, l'indennizzo pro-capite sarà quantificato partendo da detto valore.

#### Descrizione del progetto di collaborazione

Il progetto che si propone, dalla durata semestrale, è suddiviso in due Work Packages:

1. Il WP1 "Studio preliminare sulle implicazioni della sentenza n. 16/2024" mira a comprendere i presupposti ambientali e giuridici della sentenza, sviluppando delle possibili strade di

adeguamento della legge alla sentenza. Si tratta di cogliere i profili problematici posti in evidenza dalla Corte costituzionale al fine di trarne utili indicazioni per l'attuazione della legge regionale e degli ulteriori possibili adempimenti normativi a essa connessi.

#### Si tratta, in particolare, di 5 profili, di cui 3 di rilievo giuridico e 2 di rilievo biologico.

<u>Attività 1.1</u>: studio giuridico degli effettivi spazi di manovra regionale in tema di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla luce dalle novità giurisprudenziali introdotte dalla pronuncia.

Attività 1.2: studio giuridico sui profili applicativi del principio di sussidiarietà, sia nella dimensione del presupposto di intervento regionale rispetto al quadro normativo statale, sia in quella orientativa sulla base di quanto disposto dalla stessa legge dal punto di vista delle possibili forme di coinvolgimento degli operatori economici.

<u>Attività 1.3</u>: studio giuridico sulle ripercussioni in chiave di generale competenza legislativa regionale nell'ottica dello spazio marino su cui è prospiciente il territorio pugliese.

Attività 1.4: valutazione dello stato di salute (analisi della densità di popolazione e struttura di taglia) e distribuzione batimetrica dei popolamenti di *Paracentrotus lividus* nei mari pugliesi. Sarà prodotto un rapporto tecnico-scientifico con la descrizione dello stato della risorsa rilevato nel periodo giugno-settembre 2023, al fine di fornire indicazioni gestionali di riferimento per le disposizioni attuative della legge regionale 18 aprile 2024 n°6.

<u>Attività 1.5:</u> formulazione di linee guida per la individuazione di siti idonei e per la implementazione di azioni di ripopolamento lungo la fascia costiera pugliese.

 Il WP2 "Studio preliminare alla definizione degli indennizzi per gli operatori" mira all'adozione di una misura di indennizzo nei confronti degli operatori del settore interessato.

#### Si tratta, in particolare, di due attività.

<u>Attività 2.1</u>: quantificazione delle perdite effettivamente subite dal settore interessato e individuazione di criteri per la relativa ripartizione pro capite dell'indennizzo.

<u>Attività 2.2</u>: formulazione di proposte per il diretto coinvolgimento degli operatori del settore nella prosecuzione del monitoraggio e nelle azioni di cui al WP1, attività 1.4 ed 1.5, anche tramite eventuali attività di divulgazione sulle modalità di tutela della specie.

#### 4

Cronoprogramma delle attività di collaborazione

Il progetto che si propone si intende realizzarlo entro la fine del corrente anno, seguendo i seguenti step:

WP 1: entro il 30/11/2024

WP 2: entro il 30/11/2024

	Maggio	Giugno	<u>Luglio</u>	<u>Agosto</u>	<u>Settembre</u>	<u>Ottobre</u>	<u>Novembre</u>
	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>
WP1							
WP2							

#### Costi

Il progetto che si propone si intende cofinanziarlo come segue:

Tabella 1: Costi

	Voce di Spesa	Costo annuo
1	Contributo finanziario regionale per la realizzazione dell'accordo	20.000,00
2	Personale universitario impegnato nell'accordo	20.000,00
тот	40.000,00	

Il presente Allegato a) si compone di n. 4 facciate

Il dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile



## ALLEGATO B

SCHEMA DI ACCORDO	
tra	
La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente pro tempore	
della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali,	
CF, domiciliato per la carica presso l'Assessorato alle Risorse	
Agroalimentari della Regione Puglia, lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari.	
L'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche, nella persona del	
Rettore o suo delegato, CF, domiciliato per la	
carica presso il Campus Ecotekne di Via per Arnesano, Monteroni di Lecce (LE).	
Premesso che:	
- la collaborazione tra l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze	
giuridiche e la Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse	
Forestali e Naturali, ha reciproci vantaggi tra PA; infatti:	
o il Dipartimento di Scienze giuridiche ha interesse ad avviare una	
collaborazione con la Regione Puglia per ampliare gli ambiti di ricerca con	
l'avvio di eventuali attività formative e divulgative.	
o la Regione Puglia, di contro, intende avvalersi delle competenze giuridiche	
del Dipartimento per le attività di competenza in ambito marino e	
dell'acquacoltura.	
Le attività di ricerca condotte dal Dipartimento di Scienze giuridiche riguardano	
ambiti scientifici d'interesse della Regione Puglia, alla luce delle eventuali ricadute	
su politiche regionali volte allo sviluppo sostenibile del territorio e al benessere dei	
cittadini.	
- Tali ambiti di ricerca possono esitare infine nella stesura di tesi di Laurea, di	

pubblicazioni scientifiche, di report che resteranno a disposizione della Regione	
Puglia per le finalità istituzionali.	
- Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono	
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in	
collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei	
terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse.	
- Ciascuna Parte sottoscrivente organizza e coordina le proprie funzioni in vista	
del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico,	
sotto forma di reciproca collaborazione.	
Considerato che:	
- il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento possiede tutte le	
attrezzature e le competenze multidisciplinari di elevata specializzazione	
necessarie all'implementazione delle attività di ricerca di cui sopra.	
- è stato espresso reciproco interesse della Regione Puglia e del suddetto	
Dipartimento ad addivenire ad uno specifico accordo di collaborazione	
finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di	
comune interesse.	
- il Dipartimento di Scienze giuridiche ha fornito una stima dei costi, pari ad €	
40.000,00, inerenti alle attività di ricerca summenzionate. La Regione Puglia ha	
comunicato la disponibilità a contribuire con un importo massimo di €	
20.000,00 a titolo di contributo per le attività di interesse comune e per le	
spese sostenute, non trattandosi di corrispettivo ma di onere finanziario alla	
realizzazione di obiettivi comuni, per le finalità specifiche perseguite dalle	
Amministrazioni coinvolte.	
- Il Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche, nella seduta del 24 aprile	

2024, ha approvato la bozza di schema di accordo con allegata la proposta	
progettule ed ha delegato il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione di	
detto documento ed ha indicato quale referente scientifico il Professor	
Vincenzo Tondi della Mura.	
Pertanto, si conviene e stipula quanto segue:	
Art. 1	
(Premessa)	
La presente proposta di accordo ai sensi della L. 241/90, art. 15, ha ad oggetto il	
seguito della sentenza n. 16 del 2024 della Corte costituzionale, riguardante la legge	
pugliese 18 aprile 2023, n. 6, recante "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio	
di mare".	
La normativa regionale è volta a favorire il ripopolamento del riccio di mare edule	
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) - specie a rischio di estinzione locale - nel	
settore marittimo prospiciente la fascia costiera della Regione Puglia, mediante una	
sospensione triennale delle attività di pesca, raccolta e commercio. La Corte	
costituzionale ha ritenuto che la normativa in oggetto superasse il vaglio di	
legittimità, rispettando la ripartizione di competenze. Circa la presunta invasione	
della competenza esclusiva statale in materia ambientale (Art. 117, comma 2, lett.	
s), i Giudici hanno evidenziato che la legge pugliese introduce «una misura specifica,	
concernente un fermo pesca disposto una tantum, che si riverbera	
temporaneamente su un'attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza	
dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica, il cui consumo è strettamente	
correlato al territorio e alle tradizioni locali, tant'è che la misura è la conseguenza di	
un massiccio sovra-sfruttamento. Il carattere specifico, temporaneo e	
territorialmente circoscritto delle disposizioni impugnate rende, dunque, non	

imprescindibile un bilanciamento operato sul piano statale», in particolare con il	
divieto di pesca ciclico-bimestrale (maggio e giugno) previsto dall'art. 4 del D.M. 12	
gennaio 1995.	
Circa la supposta invasione della competenza statale in materia di «politica estera e	
rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l'Unione europea	
(Art. 117, comma 2, lett. a)) i Giudici si sono limitati a sostituire i riferimenti al	
«mare territoriale della Puglia» con quelli relativi allo «spazio marittimo	
prospiciente il territorio regionale», di modo da rispettare l'espressività del primo	
come ricaduta della sovranità dello Stato, ma senza che ciò possa determinare delle	
ricadute pratiche sul piano degli effetti della normativa, la quale è rimasta	
sostanzialmente intatta.	
La piena conferma della Consulta induce a una riflessione sulla efficacia della	
normativa regionale. La stessa, oltre a disporre misure straordinarie di tipo	
sospensivo dovute all'attuale congiuntura critica, prevede delle politiche attive	
volte a contribuire al ripopolamento della specie, da attuarsi su impulso della	
Giunta, di cui il presente progetto aspira a fornire delle basi preliminari.	
Nel contesto del progetto di ricerca, è fondamentale comprendere e quantificare	
l'impatto economico derivante dal fermo biologico al fine di determinare un	
indennizzo per gli operatori che subiscono un danno. Occorrerà innanzitutto,	
identificare modelli di analisi per la disamina dei dati storici al fine di stimare le	
perdite di produzione che gli operatori del settore subiscono a causa del periodo di	
inattività. Il valore delle perdite sarà valutato sulla base del prezzo di mercato della	
specie, calcolando il mancato guadagno. Pertanto, l'indennizzo pro-capite sarà	
quantificato partendo da detto valore.	
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.	

Art. 2	
(Obiettivo)	
Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di	
collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di attività di comune interesse nell'ambito	
delle politiche regionali relative al ripopolamento del riccio di mare Paracentrotus	
lividus.	
La Regione Puglia ottiene indicazioni qualitative e quantitative in merito alle	
implicazioni della succitata sentenza della Corte costituzionale sui piani biologico,	
giuridico ed economico; il Dipartimento di Scienze giuridiche mette a disposizione le	
proprie strutture e il personale specializzato a seconda della tipologia di intervento	
da svolgere, con l'obiettivo di beneficiare delle attività di studio, ricerca e	
formazione connesse a dette problematiche.	
Art. 3	
(Attività di ricerca)	
Per il raggiungimento delle finalità esposte in premessa si prevedono le seguenti	
attività di ricerca:	
Il WP1 "Studio preliminare sulle implicazioni della sentenza n. 16/2024" mira a	
comprendere i presupposti ambientali e giuridici della sentenza, sviluppando delle	
possibili strade di adeguamento della legge alla sentenza. Si tratta di cogliere i	
profili problematici posti in evidenza dalla Corte costituzionale al fine di trarne utili	
indicazioni per l'attuazione della legge regionale e degli ulteriori possibili	
adempimenti normativi a essa connessi.	
Attività 1.1: studio giuridico degli effettivi spazi di manovra regionale in tema di	
tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla luce dalle novità	
giurisprudenziali introdotte dalla pronuncia.	

Attività 1.2: studio giuridico sui profili applicativi del principio di sussidiarietà, sia	
nella dimensione del presupposto di intervento regionale rispetto al quadro	
normativo statale, sia in quella orientativa sulla base di quanto disposto dalla stessa	
legge dal punto di vista delle possibili forme di coinvolgimento degli operatori	_
economici.	
Attività 1.3: studio giuridico sulle ripercussioni in chiave di generale competenza	_
legislativa regionale nell'ottica dello spazio marino su cui è prospiciente il territorio	
pugliese.	
Attività 1.4: valutazione dello stato di salute (analisi della densità di popolazione e	
struttura di taglia) e distribuzione batimetrica dei popolamenti di Paracentrotus	
lividus nei mari pugliesi. Sarà prodotto un rapporto tecnico-scientifico con la	
descrizione dello stato della risorsa rilevato nel periodo giugno-settembre 2023, al	
fine di fornire indicazioni gestionali di riferimento per le disposizioni attuative della	
legge regionale 18 aprile 2024 n°6.	
Attività 1.5: formulazione di linee guida per la individuazione di siti idonei e per la	
implementazione di azioni di ripopolamento lungo la fascia costiera pugliese	
(rapporto tecnico-scientifico).	
Il WP2 "Studio preliminare alla definizione degli indennizzi per gli operatori" mira	
all'adozione di una misura di indennizzo nei confronti degli operatori del settore	
interessato. Si tratta, in particolare, di due attività:	
Attività 2.1: quantificazione delle perdite effettivamente subite dal settore	
interessato e individuazione di criteri per la relativa ripartizione pro capite	
 dell'indennizzo.	
Attività 2.2: formulazione di proposte per il diretto coinvolgimento degli operatori	
del settore nella prosecuzione del monitoraggio e nelle azioni di cui al WP1, attività	

1.4 ed 1.5, anche tramite eventuali attività di divulgazione sulle modalità di tutela	
della specie.	
Art. 4	
(Durata e rinnovi)	
La durata del presente Accordo è di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di adozione	
della deliberazione di Giunta regionale. Ciascuna Parte può recedere dal presente	
Accordo, dandone preavviso scritto a mezzo pec di almeno 15 giorni all'altra parte e	
restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento	
a causa di tale recesso.	
Art. 5	
(Finanziamento)	
I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscriventi il presente accordo, nell'ottica di	
una reale divisione di compiti e responsabilità, si configurano come recupero delle	
spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,	
comprensivo di un margine di guadagno.	
La Regione Puglia contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del presente	
Accordo con la somma complessiva massima di € 20.000,00 per sei mesi, in favore	
del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento che contibuisce	
con una spesa di ore personale pari ad € 20.000,00. Il contributo regionale erogato	
in alcun modo potrà determinare il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza	
tra il personale ricercatore dei Dipartimenti e la Regione Puglia.	
L'effettiva erogazione di che trattasi è subordinata alla piena osservanza degli	
obblighi posti a carico dell'Amministrazione Regionale per il rispetto dei vincoli alla	
spesa regionale dalla normativa vigente sul Patto di Stabilità interno.	
Il Dipartimento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo,	

assicurando la disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, nonché	
sostenendo il costo vivo del personale ricercatore, scelto e impegnato	
nominalmente ad esclusiva cura del Dipartimento, secondo le proprie norme e	
procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo	
svolgimento delle attività sottese al presente accordo.	
Art. 6	
(Modalità di erogazione del contributo spese)	
L'importo stabilito al precedente art. 5, sarà erogato secondo le seguenti modalità:	
a) anticipazione del 50% a seguito della sottoscrizione dell'Accordo;	
b) il restante 50% a saldo, prima della chiusura dell'esercizio finanziario e	
previa presentazione di relazione finale sulle attività, contenente	
rendicontazione dei costi generali sostenuti nell'anno.	
Art. 7	
(Inadempimenti e obblighi)	
L'inadempimento da parte del Dipartimento di Scienze giuridiche rispetto	
all'impegno di fornire le prestazioni per come dettagliate nell'art. 3 del presente	
Accordo, comporterà la risoluzione della stessa da parte della Regione, fatto salvo il	
diritto di richiedere il risarcimento dei danni arrecati dall'inosservanza dell'obbligo	
assunto.	
Art. 8	
(Controversie)	
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione,	
eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordi che si	
rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi nell'interesse	
comune, definendo amichevolmente eventuali controversie che possano sorgere	

nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere alcuna intesa in	
merito a questioni sopravvenute, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale	
controversia presso il competente Foro di Bari.	
Art. 9	
(Trattamento dei dati personali)	
Il presente Accordo viene sottoscritto nel rispetto del Regolamento Generale sulla	
Protezione dei Dati, (Reg. UE 2016/679, D.Lgs 196/2003) e con la sottoscrizione	
viene espresso consenso al trattamento dei dati, nei limiti, per le finalità e per la	
durata dell'Accordo.	
Art. 10	
(Registrazione)	
Le parti convengono che il presente accordo, non avendo per oggetto prestazioni a	
contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2	
del DPR n. 131/86 e ss.mm.ii. L'eventuale imposta di registro e le spese di bollo	
sono a carico del Dipartimento.	
Bari,	
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
Regione Puglia – Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle	
Risorse Forestali e Naturali	
Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche,	
Il presente allegato B) si compone di n. 9 facciate	
II Damsniss Campoanile 05.06.2024 10:51:06	
Dott co Campanile	



#### REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2024	86	11.06.2024

LEGGE REGIONALE N. 37/2023, ART. 99. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE PUGLIA E L#UNIVERSITÀ DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE PER L#ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA ED ACQUACOLTURA REGIONALE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO LR 28/2001 art. 79 Comma 5



Responsabile del Procedimento





#### VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO FOR/2024/86 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000007537

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U1602023	STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA REGIONALE (ART. 99 L.R. N. 37/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026)	AUTONOMO	20.000,00-	20.000,00-	0,00	0,00
Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U1602025	STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA REGIONALE (ART. 99 L.R. N. 37/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026) - TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00